



PATTO DI COLLABORAZIONE RELATIVO AD UN PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE CON IL TEATRO GARAGE RIVOLTO AI RAGAZZI SEGUITI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 46 – RINNOVO BIENNALE

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 67 del 4/10/2021 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto;

TRA

il Comune di Genova - Municipio Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n° 283 del 31/12/2020 con la quale Le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno e il dott. Maurizio Rametta, nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione Servizi Sociali della Direzione Politiche Sociali, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliati nelle loro qualità di Direttore e Dirigente presso la sede suddetta;

E

L'Associazione Teatro Garage con sede legale in via Repetto 18 r 16143 Genova, rappresentato dalla Sig.ra Daniela Deplano residente in Genova, nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito denominata "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Maria Maimone, ora Direttore;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO che:

Il Municipio Bassa Val Bisagno attua da anni una politica di promozione delle attività culturali ed aggregative tramite l'attivazione di iniziative e collaborazioni che favoriscano la costruzione di un sistema partecipativo e interattivo di tutte le realtà territoriali a favore delle fasce più fragili della popolazione (anziani, minori in condizioni di disagio sociale, persone a rischio di emarginazione).

E' stato approvato con determina dirigenziale del Municipio Bassa Val Bisagno n° 77 del 22/8/2019 un "Patto di collaborazione relativo ad un progetto educativo sperimentale con il Teatro Garage rivolto ai ragazzi seguiti dall'ambito territoriale sociale 46" con decorrenza dall' 1/9/2019, durata biennale e scadenza al 1 settembre 2021;

Le attività di collaborazione previste nel suddetto patto sono state regolarmente svolte, come da relazione consuntiva della Responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale agli atti d'ufficio, per cui, a seguito della decisione della Giunta Municipale n. 12 del 7/9/2021, si è ritenuto opportuno, considerato il buon esito delle attività realizzate e la disponibilità del Proponente a nuove iniziative per gli anni 2021/2022, procedere al suo rinnovo per la durata di anni due dalla data della sottoscrizione del patto.

A seguito delle modifiche organizzative della struttura comunale, in base alle quali gli ATS hanno come Direzione di appartenenza la Direzione Politiche Sociali e non più i Municipi, è necessario e conveniente per la prosecuzione del progetto il coinvolgimento attivo della Direzione suddetta.

Il Teatro Garage è attivo da tempo e rappresenta una realtà particolarmente significativa nel territorio della Bassa Val Bisagno:

- Svolgendo stabilmente la propria attività teatrale presso il Teatro di via Paggi 43 b;
- Organizzando nel periodo estivo la rassegna "Ridere d'agosto ma non solo" presso il parco di Villa Imperiale, festival giunto alla 31a edizione, patrocinato e sostenuto economicamente dal Municipio (per il 2021 DGM 9/2021);

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Le premesse sono parte integrante del presente Patto.

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo ad oggetto un progetto educativo sperimentale con il Teatro Garage rivolto ai ragazzi seguiti dall'Ambito Territoriale Sociale 46.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio, la Direzione Politiche Sociali-ATS 46 ed il Proponente per la realizzazione dell'attività concordata in fase di co-progettazione.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- offrire opportunità di aggregazione e svago significative per i ragazzi seguiti dall'Ambito Territoriale Sociale;
- avviare un percorso di crescita dei ragazzi coinvolti nel progetto, con acquisizione di elementari abilità nel campo della recitazione, imparare a lavorare in gruppo e a relazionarsi con gli altri.
- promuovere una collaborazione fra il Teatro Garage e altre realtà del territorio nell'intento di favorire la creazione di una rete associativa capace di sviluppare e sostenere proposte e attività culturali da offrire ai ragazzi seguiti dall'Ambito Territoriale Sociale;

Le azioni di gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:

- una serie di iniziative rivolte ai ragazzi seguiti dall'Ambito Territoriale Sociale n. 46 e che frequentano il Centro Servizi per la Famiglia, che comprendono sia un progetto di laboratorio teatrale sia ingressi gratuiti a spettacoli presso il Teatro Garage, in particolare:

- a) realizzazione di un laboratorio di animazione teatrale presso il CSE San Giovanni Battista, rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola media;
- b) ingresso gratuito a spettacoli serali per un gruppo di ragazzi frequentanti il Centro Aggregativo Arcobaleno, individuando lo spettacolo più adatto;
- c) partecipazione dei bambini della Piroga a eventi di spettacolo nel corso dell'anno presso il Teatro Garage.

Le proposte sopra elencate sono indicative e andranno gestite dai firmatari durante il Patto secondo le esigenze che via via emergeranno.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Bassa Valbisagno, la Direzione Politiche Sociali-ATS 46 ed il Proponente si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni della C.A., perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto il Municipio e la Direzione Politiche Sociali-ATS 46 si impegnano a sostenere l'operato del Proponente nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, mezzi e risorse mentre il Proponente si impegna ad eseguire quanto proposto.

In particolare per lo svolgimento delle attività previste il Municipio consente al Teatro Garage, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento, l'utilizzo a titolo gratuito dei locali in disponibilità del Municipio siti in via Oristano



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

7 ad uso magazzino e deposito di attrezzature teatrali in appoggio alla realizzazione del patto di collaborazione, in via non esclusiva trattandosi di utilizzo compatibile con l'accesso del Municipio per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

Il Proponente potrà, sotto la propria cura e responsabilità, consentire accesso ai locali anche ad altre associazioni e realtà culturali del territorio che vogliano collaborare attivamente al progetto, dandone comunicazione preventiva al Municipio, per utilizzo dei locali ai medesimi fini.

Il Comune mantiene a proprio carico le spese relative alle utenze del locale e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ponendo a carico degli utilizzatori i compiti di pulizia dei locali.

Il Proponente si impegna ad utilizzare i locali con diligenza e perizia e nel rispetto delle norme di sicurezza, esonerando il Municipio da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare o derivargli nel caso di scorretto utilizzo.

Il Proponente prende atto inoltre che trattandosi di locali in zona esondabile gli stessi non possono essere frequentati, con presenza di persone fisiche, in caso di allerta idrogeologica arancione o rossa.

Il Comune individua quali referenti per il presente Patto il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 46 - per gli aspetti relativi all'attività - e il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio - per gli aspetti connessi all'utilizzo del locale.

ART. 4 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

I minori destinatari saranno individuati dall'Ambito Territoriale Sociale n. 46, di concerto con i soggetti gestori del Centro Servizi per la Famiglia, tenuto conto della tipologia delle attività e degli obiettivi del Patto.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna inoltre a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di legge e dei Regolamenti del comune di Genova.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Fatte salve le coperture assicurative già in possesso del Proponente per le proprie attività statutarie, nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi del Comune di Genova.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni per i volontari, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore agli 85 anni per la validità dell'assicurazione.

Ai fini della copertura assicurativa l'elenco nominativo dei volontari e ogni variazione dello stesso va comunicato per iscritto al Municipio al momento della sottoscrizione del presente Patto.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio e la Direzione Politiche Sociali-ATS 46 si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.



ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova – Municipio Bassa Valbisagno e la Direzione Politiche Sociali-ATS 46 si riservano di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Comune con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha una durata di anni due dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato con specifico atto qualora non intervengano disdette dalle parti entro la scadenza prevista. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 – CLAUSOLA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune di Genova, Municipio III Bassa Valbisagno – Area Amm.va- Segreteria OO.II, per la stipula del presente Patto di collaborazione.

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-5572665.

Il Municipio Bassa Valbisagno - Area Amm.va - Segreteria OO.II. del Comune di Genova, nell'ambito dell'attività di cui al presente Patto, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Nella fattispecie vengono raccolti dati personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc. per l'istruzione della pratica.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria. Per contro, il rilascio di eventuali dati personali presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur essendo facoltativo, risulta utile per agevolare i rapporti con il Comune di Genova; tuttavia la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e diritto alla portabilità dei dati. L'apposita istanza al



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

Titolare del trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 13 ottobre 2021

per il Comune di Genova:

Il Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno

Dott.ssa Maria Maimone

Il Dirigente Settore Gestione Servizi Sociali

Direzione Politiche Sociali

Dott. Maurizio Rametta

Per il Proponente:

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Daniela Deplano